

AVV. GUGLIELMO GIULIANO
Via Cesare Boldrini n. 5/2 – 40121 Bologna
Tel./Fax 051/0957181 – e-mail: gugli.giuliano@gmail.com
p.e.c.: avv.guglielmogiuliano@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e s.s.

Per la Prof.ssa **KHAYAM HAGHIGHI VERONICA YASMIN**, nata a Forlì il 26.8.1977, residente a Bologna in Via Buvalelli n. 12, cod. fisc. KHYVNC77M66D704M, rappresentata e difesa dall' Avv. Guglielmo Giuliano (GLNGLL68P11L049B) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Boldrini n. 5/2, giusto mandato in calce al presente atto,

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, Via A. Testoni n. 6;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Via De' Castagnoli n. 1,
e contro tutti i controinteressati docenti inseriti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Bologna, seconda fascia, classe di Concorso A018

per la declaratoria

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio totale di 125 nella seconda fascia, Classe di Concorso A018, scuola secondaria di II grado in forza dei titoli in possesso della ricorrente di cui alla domanda presentata telematicamente nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze pubblicata per la Provincia di Bologna il 2.9.2020 (docc. 1 e 2).

La scrivente difesa, prima ancora di esporre brevemente le circostanze di fatto che hanno portato al presente procedimento, ritiene opportuno evidenziare al giudicante che il minor punteggio (65) assegnato alla ricorrente a fronte di quello dalla stessa rivendicato con il presente ricorso (125) è dovuto alla mancata valutazione di 10 anni di servizio prestato all'estero dalla ricorrente (doc. 3).

PREMESSO IN FATTO



1. La Prof.ssa KHAYAM HAGHIGHI VERONICA YASMIN ha presentato domanda di inserimento nella seconda fascia, classe di concorso A018 della Graduatoria Provinciale per le Supplenze per le scuole secondarie di I e II grado della provincia di Bologna per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22 (doc.1).
2. A seguito della pubblicazione della Graduatoria la ricorrente è risultata, per la propria classe di concorso, in posizione nr. 90 con un punteggio complessivo riconosciuto di 65 (doc. 2).
3. Il punteggio di 65 assegnato alla ricorrente è stato così motivato: punti 24 per il Titolo di studio; punti 4 per ulteriori titoli (certificazione lingua spagnolo C1); punti 37 per titoli di servizio (servizio prestato relativamente ai soli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2019/2020) (doc.2).
4. Nell'assegnazione dei punti per titoli di servizio la pubblica amministrazione ha preso in considerazione i soli servizi di insegnamento prestati dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2019/2020 presso istituzioni scolastiche nazionali.
5. La ricorrente, oltre al servizio prestato di cui al punto che precede, ha prestato servizio presso la scuola paritaria "Antonio Raimondi" di Lima (Perù) e in particolare ha prestato servizio presso la scuola dell'infanzia per cinque anni scolastici (dal 2005 al 2010) e presso la scuola Primaria per ulteriori cinque anni scolastici (dal 2011 al 2016).
6. L'attività prestata all'estero risulta dal Certificato di Servizio del 25.10.2017 che attesta tali anni di servizio (doc. 3) e tali anni sono già stati valutati dal Ministero dell'Istruzione utili ai fini del punteggio per il posizionamento delle graduatorie nell'anno 2017.
7. Il 29.11.2017, infatti, il dirigente scolastico in accoglimento di un ricorso presentato dalla ricorrente, ha emesso decreto di rettifica delle Graduatorie di Istituto, III fascia personale docente per il triennio 2017/2020 assegnandole il punteggio di 94 (doc. 4).
8. In data 17.8.2017 la ricorrente aveva presentato reclamo al punteggio assegnatole in graduatoria e tale reclamo, in un primo momento, era stato solo parzialmente accolto; nello specifico non era stato accolto il servizio svolto dalla ricorrente all'estero poiché "*mancante*



dell'apposita dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità consolare italiana competente per il territorio" (doc. 5).

9. A fronte di tale parziale accoglimento la ricorrente si attivava per ottenere la dichiarazione richiesta, e confluita nello stato di servizio depositato quale doc. 4, vistato dalla rappresentanza diplomatica.
10. Ottenuto tale riconoscimento già dall'anno 2017, nell'inserimento nelle graduatorie di circolo e istituto, i 10 anni prestati all'estero dalla ricorrente venivano valutati quali anni di servizio di insegnamento pregresso utili ai fini del punteggio e posizionamento in graduatoria.
11. L'ordinanza n. 60 del 10.7.2020 disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente indica i titoli valutabili ai fini del punteggio e conseguente posizionamento in graduatoria (doc. 6).
12. I punteggi attribuibili per titolo di studio e servizio utili ai fini del posizionamento in graduatoria sono espressamente individuati nelle tabelle allegate alla suddetta ordinanza (doc. 7).
13. Alla luce di quanto sopra e in particolare dei dieci anni scolastici di servizio svolti all'estero, nell'assegnazione del punteggio valido ai fini del posizionamento in graduatoria alla ricorrente devono essere riconosciuti ulteriori 60 punti, oltre a quelli già assegnati, per quanto previsto dall'allegato A/3, punto C.2; tale allegato (doc.7) prevede che in caso di *"servizio di insegnamento su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado"* sono attribuiti 6 punti per ogni a.s. svolto (più precisamente, è assegnato 1 punto per ogni mese o frazione di mese superiore ai 16 giorni, fino ad un massimo di 6 punti per anno).
14. La ricorrente, come documentato dal Certificato di Servizio, ha svolto servizio per la scuola dell'Infanzia ininterrottamente dall'a.s. 2005/06 al 2009/10 nonché per la scuola Primaria dall'a.s. 2011/12 all'a.s. 2015/2016, per complessivi 10 anni scolastici, di tal che le devono essere riconosciuti ulteriori 60 punti oltre a quelli già assegnati in graduatoria.



15. Il Certificato di Servizio relativo all'attività prestata all'estero è stato allegato in formato pdf alla domanda di inserimento nelle Graduatorie di Supplenza Provinciale come da istruzioni indicate nell'ordinanza 60/2020 (doc. 8).

16. In data 2.9.2020 la ricorrente ha presentato all'Ufficio Scolastico di Bologna formale reclamo per la mancata assegnazione dei punti per il servizio prestato all'estero ma non ha ricevuto riscontro alcuno (doc.9).

* * *

L'attribuzione di punteggio effettuata dalla Pubblica Amministrazione – con la quale non sono stati presi in considerazione ben 10 anni di insegnamento - appare palesemente errata, ingiusta e contraddittoria; e ciò non solo perché i titoli di servizio di insegnamento sono posseduti dalla ricorrente ma altresì perché tali anni di servizio sono stati ritenuti utili ai fini del punteggio e della relativa graduatoria fin dall'anno 2017.

Alla luce delle circostanze esposte e della produzione documentale allegata la difesa della sig.ra KHAYAM HAGHIGHI VERONCA YASMIN chiede l'accoglimento del presente ricorso per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

I – In punto di Giurisdizione

Preliminarmente alla scrivente difesa preme evidenziare come la questione sottoposta al vaglio dell'odierno giudicante appartenga chiaramente alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.

La presente vertenza ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente alla corretta collocazione nelle graduatorie provinciali di supplenza. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25840 del 15.12.2016, hanno chiarito che *“in tema di riparto della giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cass. S.U. n. 3052 del 2009; Cass. S.U. n. 22733 del 2011; Cass. S.U. n. 25210 del 2015)”*. Le Sezioni Unite nella medesima



ordinanza proseguono statuendo che “con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella giurisprudenza di questa Corte si è individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria, ovvero la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria”.

La Corte Suprema ha affermato in generale che le procedure aventi ad oggetto la formazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, e successivamente quelle ad esaurimento, del personale docente non configurano delle procedure concorsuali e di conseguenza non sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario. Nella medesima ordinanza le Sezioni Unite ricordano che la Corte ha riconosciuto in numerose pronunce la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per quelle controversie in cui il personale docente rivendicava l’accertamento del diritto all’utile collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti (Cass. S.U. 22805 del 2010, Cass. S.U. n. 27991 del 2013, Cass. S.U. n. 16756 del 2014).

Tutte le suddette pronunce, per quanto rese con riferimento prima alle graduatorie permanenti e successivamente a quelle ad esaurimento, hanno riconosciuto un principio generale in forza del quale la devoluzione alla giurisdizione amministrativa o a quella ordinaria è determinata dall’oggetto del procedimento: nel caso in cui il ricorrente rivendichi un diritto soggettivo alla corretta collocazione in graduatoria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, poiché in tale vertenza l’operato della pubblica amministrazione viene valutato per la sua attività di datore di lavoro privato.

I provvedimenti dirigenziali aventi ad oggetto le graduatorie e finalizzati all’assunzione del personale docente non rivestono la qualifica di atti di diritto



pubblico, tipica espressione dell'esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma costituiscono atti di determinazione assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo l'accertamento richiesto la conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio – Roma, sezione III bis, sent. N. 1021 del 16.12.11-30.1.2012).

L'accertamento e la pretesa formulati dalla ricorrente nel presente giudizio hanno ad oggetto proprio il riconoscimento del punteggio relativo al servizio prestato negli anni dal 2005 al 2016 all'estero e il conseguente posizionamento in graduatoria e, pertanto, tale *petitum* mediato rientra pienamente tra quelli devoluti alla giurisdizione ordinaria del Giudice del Lavoro.

II- SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI ALL'ESTERO

Il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestato all'estero, ai fini del punteggio e del conseguente posizionamento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze, appare *ictu oculi* fondato.

La circostanza che la ricorrente abbia prestato 10 anni di servizio presso la scuola paritaria dell'infanzia e primaria "Antonio Raimondi" di Lima (Perù) è circostanza documentalmente provata dal Certificato di servizio allegato quale doc. 3, che riporta gli anni scolastici di servizio e il visto della rappresentanza diplomatica.

L'ordinanza n. 60 del 10.7.2020 che disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente, indica i titoli valutabili ai fini del punteggio e conseguente posizionamento in graduatoria (doc.6).

Tali titoli, con il relativo punteggio, sono riportati nelle tabelle allegate all'ordinanza stessa e, in particolare, l'allegato A 4 individua la "*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado*".

Il punto C3 della suddetta tabella include, ai fini della valutazione del punteggio, il "*Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado: a) nelle scuole del sistema nazionale di*



istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari" attribuendo per ciascun mese, o frazione di mese di almeno 16 giorni, di servizio prestato punti 1 e *"sino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 6" punti.*

Posto che, come già dedotto in fatto, la ricorrente ha prestato servizio di insegnamento presso la scuola paritaria dell'infanzia e primaria "Antonio Raimondi" di Lima per complessivi 10 anni scolastici, alla stessa devono essere riconosciuti tali anni di attività e per l'effetto devono essere attribuiti ulteriori 60 punti rispetto a quelli già assegnati.

* * *

Nel caso di specie, inoltre, l'operato della Pubblica Amministrazione appare ancor più incomprensibile e contraddittorio poiché come anticipato in narrativa, gli anni prestati all'estero dalla ricorrente sono già stati valutati, in passato, come titolo meritevole di assegnazione di maggior punteggio in quanto esercizio prestato all'estero.

III – ISTANZA PER LA MODALITA' DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del mancato riconoscimento dei titoli ai fini del punteggio per la collocazione in graduatoria della ricorrente e la conseguente corretta collocazione nelle graduatorie provinciali di supplenza, qualora il Giudice ne ravvisi la necessità, si fa sin da ora richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione.

Pertanto, rilevato che la notificazione ni modi ordinari è sommamente difficoltosa per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo; visto l'art. 151 c.p.c. la scrivente difesa **chiede all'Ill.mo Giudice del lavoro adito l'autorizzazione a procedere con la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante l'inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione.**

Costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzionale del MIUR risulti costantemente seguito dai docenti inseriti nelle suddette graduatorie poiché



costituisce il principale mezzo di comunicazione e pubblicazione ufficiale, anche dei singoli provvedimenti.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Prof.ssa ssa KHAYAM HAGHIGHI VERONICA YASMIN, come sopra difesa e rappresentata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro adito e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione, chiede accogliersi le seguenti

CONCLUSIONI

In via principale,

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti ai fini del punteggio per il posizionamento in graduatoria n.ro 10 anni di servizio per l'attività di insegnamento prestata nella scuola paritaria all'estero, così come descritta in premessa e come certificata dalla rappresentanza diplomatica, e per l'effetto,

condannare l'Amministrazione resistente all'attribuzione del relativo punteggio derivante dalla legge e dai regolamenti ministeriali in materia, richiamati in premessa, alla rettifica del punteggio attribuito in origine ed al conseguente riposizionamento nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze pubblicata per la provincia di Bologna il 2.9.2020 nella classe di concorso A018 derivante dall'aumento di punteggio nonché ad adottare ogni più opportuno provvedimento.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”

In via istruttoria:

si allegano i seguenti documenti:

- 1) Domanda della ricorrente di inserimento in GPS per la provincia di Bologna.
- 2) Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Bologna;
- 3) Certificazione di servizio del 25.10.2017;
- 4) Decreto di rettifica graduatorie del 29.11.2017;
- 5) Accoglimento parziale reclamo del 18.10.2017;
- 6) Ordinanza n. 60 del 10.7.2020 del Ministro dell'Istruzione;
- 7) Allegati ordinanza n. 60 – tabelle di valutazione titoli.



- 8) Screenshot del dettaglio della domanda presentata telematicamente;
- 9) Reclamo presentato dalla ricorrente il 2.9.20.

* * *

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. 051/0957181 o posta elettronica all'indirizzo p.e.c. avv.guglielmogiuliano@ordineavvocatibopec.it.

* * *

Il sottoscritto avvocato dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Bologna, 3 dicembre 2020

Avv. Guglielmo Giuliano

